

Tax & Legal

SUCCESSIONI E POLIZZE VITA CROSS-BORDER

Legge successoria, fiscalità e tutela dei legittimari raramente coincidono. La protezione patrimoniale nasce dal coordinamento

Di Edoardo Tamagnone*

Nel wealth planning, la polizza vita è spesso presentata come uno strumento lineare: un contraente, un assicurato, i beneficiari, una prestazione liquidata all'evento. Quando il patrimonio familiare attraversa più giurisdizioni, questa linearità è solo apparente. Residenza fiscale del contraente, domicilio dei beneficiari, sede della compagnia e legge successoria possono non coincidere. In questo spazio la polizza diventa presidio di pianificazione oppure fonte di contenzioso.

Il contratto incorpora tre dimensioni da leggere congiuntamente: una assicurativa, legata al rischio demografico; una finanziaria, specie nelle polizze unit linked; una successoria, perché consente di indirizzare un capitale a beneficiari fuori dai meccanismi ordinari dell'eredità. Le tre convivono nel medesimo contratto e vanno lette insieme.

Nel diritto italiano, in linea generale, il beneficiario acquista un diritto proprio verso l'assicuratore. Per questa ragione il capitale assicurativo non rientra, di norma, nell'asse ereditario. La regola non va applicata meccanicamente: la designazione del beneficiario va coordinata con testamento, donazioni pregresse, posizione dei legittimari e struttura del patrimonio. Premi sproporzionati rispetto alle condizioni del contraente o versati in prossimità del decesso, possono aprire contestazioni dei legittimari, specie se la polizza integri una sostanziale attribuzione liberale.

La dimensione cross-border accresce la complessità. In ambito europeo la successione è governata, in linea generale, dalla legge dello Stato di residenza abituale del defunto, salva diversa scelta ove consentita. La legge successoria, tuttavia, non esaurisce il quadro rilevante: il contratto può essere regolato da altra legge, la compagnia di assicurazione stabilita in altro Paese, il beneficiario fiscalmente residente altrove. Ne deriva una sovrapposizione di ordinamenti, ciascuno dei quali inquadra la stessa operazione da prospettiva diversa: civile, fiscale,

assicurativa, antiriciclaggio. Sul piano fiscale italiano occorre evitare due errori simmetrici. Il primo è ritenere ogni somma percepita dal beneficiario di per sé priva di rilevanza impositiva. Il secondo è assimilare la polizza vita a un ordinario strumento finanziario, ignorandone la causa assicurativa. La componente riferibile al rischio demografico può ricevere un trattamento differenziato rispetto a quella finanziaria, che può assumere autonoma rilevanza reddituale. La corretta qualificazione dipende dalle caratteristiche del prodotto, dalla documentazione contrattuale e dalla liquidazione.

Particolare attenzione meritano le polizze estere. Per un soggetto fiscalmente residente in Italia, una polizza emessa da compagnia non residente può comportare obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale, oltre alla verifica dell'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte di un intermediario residente o, nei casi previsti, del suo assolvimento diretto. La compagnia estera non è di per sé un fattore di criticità, lo diventa quando lo strumento è opaco, non documentato o non coerente con la posizione fiscale del cliente. Una polizza vita cross-border richiede una due diligence preventiva su contratto, premi, beneficiari, legge applicabile, fiscalità negli Stati coinvolti e tutela dei legittimari. Non può essere affidata a un unico punto di osservazione: richiede il coordinamento tra consulente legale, fiscalista, intermediario assicurativo e wealth planner.

In una stagione in cui famiglie, investimenti e residenze sono sempre più mobili, la polizza vita può essere uno strumento prezioso di continuità patrimoniale. La sua efficacia dipende dalla capacità di inserirla in un'architettura trasparente, coerente e difendibile. Nel passaggio generazionale internazionale, la vera protezione non nasce dall'opacità, ma dal coordinamento.

** Contributor We Wealth, fondatore dello studio Tamagnone Di Marco Avvocati Associati*